

DVR Procedure Standardizzate: il 99% sono sbagliati.

Scopri perchè!

Leggendo una conversazione su un forum online <http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=3746.0> in cui un utente, tra l'altro cliente Blumatica, manifestava le sue perplessità circa la stesura del DVR secondo le Procedure Standardizzate e su come sia stato indotto in errore da notizie che circolano in rete e software malfatti, Blumatica ha provveduto ad approfondire tale problematica.

Ebbene, dagli interventi fatti da altri utenti è emerso che l'autore non era l'unico ad aver mal compreso come dovrebbero essere gestite le valutazioni secondo le Procedure Standardizzate.

Dopo un'intervista fatta a campione su numerosi clienti è emerso che quasi tutti non avevano compreso determinati concetti, rafforzando il pensiero che erano stati fuorviati da notizie che circolano in rete, da diverse pubblicazioni editoriali e dai prodotti software con iter inesatto.

Da qui l'esigenza di questo testo molto sintetico ed al contempo pratico, atto a far luce in maniera inequivocabile su alcuni punti delle procedure standardizzate ed a confutare ogni dubbio.

Al fine, poi, di chiarire una volta per tutte i dubbi in merito alla presenza dei rischi, abbiamo provveduto ad inoltrare una richiesta di chiarimento al Ministero che ha promesso una risposta ufficiale in pochi giorni. Sarà nostra cura pubblicarla non appena ottenuta.

Analizziamo tutti i punti in cui abbiamo riscontrato le maggiori incertezze.

1. Partiamo, innanzitutto, dal chiarire la differenza tra **PERICOLO** e **RISCHIO**!

E' proprio la confusione tra questi due termini che ha generato le carenze presenti nella quasi totalità dei DVR visionati. Se non è chiara questa differenza, purtroppo, la nostra valutazione sarà errata in uno dei punti fondamentali e finiremo per valutare il pericolo piuttosto che il rischio.

PERICOLO

Rappresenta la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali, sostanze, attrezzature da lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente potenziale di causare danni.

RISCHIO

E' la probabilità di raggiungimento di un potenziale danno nelle condizioni d'impiego o di esposizione ad un determinato agente o fattore, oppure alla loro combinazione.

Esempio: supponiamo di dover analizzare l'attrezzatura "Affettatrice". Il pericolo è rappresentato dalle proprietà dell'attrezzatura stessa che, in quanto utilizzata dal lavoratore, può causare il rischio di taglio, cesoiamento, ecc.

2. Dove sono i **RISCHI** nel DVR Standardizzato?

Visualizzando il modulo 3 delle linee guida sembrerebbe che i rischi non siano contemplati in alcuna colonna. Eppure il titolo del modulo è "Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento".

I Rischi ?

MODULO N.3

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO								
	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni ¹	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ²	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1								
2								
3								

Poniamoci alcune domande:

- Le misure che adottiamo o che intendiamo attuare a quale rischio si riferiscono?
- Se il rischio non è rappresentato cosa valutiamo? Forse il pericolo?
- Se non valutiamo l'entità del rischio come facciamo ad intraprendere le più idonee misure di sicurezza?
- Come può l'organo di vigilanza verificare la bontà delle azioni intraprese?

La risposta a tutti questi quesiti è molto semplice! Fuorviati dalla rappresentazione del modulo 3, dalle notizie errate che circolano in rete o dalle carenze di numerosi prodotti, siamo stati indotti a pensare che le Procedure Standardizzate, essendo una semplificazione della valutazione classica, non considerassero la presenza e la stima dei rischi. Ad onor del vero, però, se nel modello ministeriale ci fossero stati degli esempi esplicativi probabilmente sarebbe stato tutto più semplice.

Leggendo attentamente, però, il testo della PS (pag. 3 e pag. 11) si evince l'esatto contrario! Questo punto delle Procedure standardizzate parla chiaro:

"La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali ... Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc."


Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate"

La procedura standardizzata, quindi, indica due modalità per effettuare la valutazione dei rischi derivanti dai pericoli individuati nella Check List appositamente predisposta:

- per i rischi non esplicitamente normati dalla legislazione (c.d. “**stocastici**”) quali caduta dall’alto, scivolamenti, ecc., l’entità viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione: $R = P \times D$.
- Per i rischi esplicitamente normati dal D.Lgs.81/08 o dalla legislazione di settore (c.d. “**specifici**”) quali rumore, vibrazioni, MMC, Chimico, Biologico, ecc., si adottano le modalità e gli algoritmi indicati dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.


Un esempio di rischio per cui esistono indicazioni specifiche può essere il rischio rumore, per il quale il D.Lgs. 81/08 (norma cogente) fissa i valori di azione ed i valori limite di esposizione; per il calcolo dei livelli di esposizione occorre prendere a riferimento le norme UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI 9432:2011.

Stocastici




scivolamenti, caduta materiale, corrosione, ecc.


Matrice dei rischi → $R = P \times D$



Specifici



rumore, vibrazioni chimico, ecc.



CL. AZIONE	ESPOSIZIONE	PROTEZIONE	
0	L _{eq} < 90	Sono < 120	PROTEZIONE 0
1	90 < L _{eq} < 95	120 < Sono < 135	PROTEZIONE 1
2	95 < L _{eq} < 100	135 < Sono < 150	PROTEZIONE 2
3	L _{eq} > 100	Sono > 150	PROTEZIONE 3

STAZIONE RUMORE CALCOLATE

Classe di rischio 2	95,00	140,00	PROTEZIONE 2
---------------------	-------	--------	--------------

Al fine di non indurre i propri clienti in errore, Blumatica ha predisposto un opportuno modello di stampa del DVR Standardizzato in cui non solo vi fosse la presenza dei rischi ma anche la valutazione, in modo da giustificare la presenza delle più idonee misure di prevenzione e protezione.

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE

1	2	3	4	4 plus	5
Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/Postazioni	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Rischi	Misure attuate
Direzione e segreteria	Addetto direzione e segreteria	Lavori al videoterminale (Videoterminale - Direzione e segreteria)	(Analisi e checklist)	Affaticamento visivo $R = P \times D = 1 \times 3 = 3$ 3 - Basso	Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: ai rischi per la vista; ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012) Il datore di lavoro ha verificato che l'illuminazione artificiale sia priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici
Direzione e segreteria	Addetto direzione e segreteria	Lavori al videoterminale (Videoterminale - Direzione e segreteria)	(Analisi e checklist)	Ergonomia Classe di rischio 0 Rischio minimo	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi. Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.

3. Le VALUTAZIONI SPECIFICHE vanno eseguite?

Certo che sì! Per ogni rischio specifico individuato va eseguita la relativa valutazione al fine di poter predisporre le giuste misure di sicurezza.

Senza la valutazione del rischio rumore, ad esempio, come potremmo dire che un gruppo di lavoratori necessita dei DPI per l'udito? E come potremmo dimostrare che il Datore di lavoro ha fornito i DPI adeguati?

IMPOSSIBILE senza valutazione, ossia senza conoscere la CLASSE DI RISCHIO che viene fuori utilizzando gli algoritmi disposti dalle norme tecniche in materia.

4. Quali sono le MISURE DI MIGLIORAMENTO?

Molti dei DVR visionato avevano un errore comune, ossia confondere un requisito di conformità legislativa con una misura di miglioramento, cioè una misura atta a migliorare i livelli di sicurezza di un'organizzazione.

ESEMPIO: se una mansione è soggetta a rischio ERGONOMIA, nel programma di miglioramento è errato indicare, quale misura da attuare, l'informazione dei lavoratori che in realtà è un requisito legislativo. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, infatti, il Datore di lavoro DEVE (e non "PUÒ") provvedere affinché ciascun lavoratore riceva idonea informazione rispetto ai rischi cui è sottoposto.

Una misura di miglioramento, invece, potrebbe essere rappresentata dal fornire agli esposti un poggia documenti da scrivania al fine di agevolarne la lettura.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

N.	1	2	3	4	4 plus	6	7	8
	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/Postazioni	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Rischi	Misure di miglioramento da adottare	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione
1	Ufficio protocollo e centralino	Addetto ufficio protocollo e centralino	Lavori al videoterminale Ergonomia	Check list	Ergonomia Classe di rischio 0 Rischio minimo	Secondo video fronte cliente per agevolare la lettura delle informazioni da condividere con quest'ultimo	Datore di lavoro	3 mesi
2	Lavori di ufficio	Addetto ufficio protocollo e centralino	Ergonomia	Check list	Ergonomia Classe di rischio 0 Rischio minimo	Poggia documenti snodabile da scrivania per una migliore lettura delle informazioni cartacee	Datore di lavoro	6 mesi
3	Lavori di ufficio	Addetto ufficio protocollo e centralino	Ergonomia	D.Lgs. 81/08	Ergonomia Classe di rischio 0 Rischio minimo	Programmare opportuna informazione ai lavoratori circa il rischio cui sono sottoposti e le idonee posture da assumere	Datore di lavoro	6 mesi

5. Cosa sono gli STRUMENTI DI SUPPORTO?

Gli strumenti di supporto, eventualmente presenti nella colonna 4 del modulo 3, sono, ad esempio, le check list, le leggi o le norme tecniche, le buone prassi o le linee guida che si supportano nell'identificazione dei pericoli e nella valutazione dei rischi.

Tale approfondimento è tratto da **e-book Procedure Standardizzate**. Per scoprirne i dettagli [clicca qui](#)

Per ulteriori chiarimenti, tutti i lettori sono invitati a contattare lo staff tecnico Blumatica allo 089.848601 o all'indirizzo mail info@blumatica.it

DVR CLASSICO & PROCEDURE STANDARDIZZATE

Per qualsiasi realtà aziendale

Scopri subito i Dettagli!

